

RICCARDO PEROTTA E GIANMARIA GAREGNANI

TEMI SPECIALI DI BILANCIO

Collana
Economica

EDIZIONI CUSL



INDICE

Premessa	pag. 1
La Cessione di azienda	pag. 3
Il Conferimento	pag. 17
L'Affitto d'azienda	pag. 67
La Fusione	pag. 103
La Scissione	pag. 159
La Trasformazione	pag. 209
Appendice Normativa:	
Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie	pag. 223
Codice civile	pag. 223
T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)	pag. 235
Legge 7 gennaio 1929, n. 4	pag. 251
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	pag. 252
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600	pag. 255
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602	pag. 255
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131	pag. 256
D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42	pag. 258
Legge 29 dicembre 1990, n. 408	pag. 258
Legge 30 dicembre 1991, n. 413	pag. 258
Legge 19 febbraio 1992, n. 142	pag. 260
D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 544	pag. 261

PREMESSA

Il volume, rivisto ed aggiornato rispetto all'edizione di ottobre 1993, è concepito come supporto didattico al corso di "Temi Speciali di bilancio"; si propone di illustrare allo studente alcune particolari operazioni aziendali - le cosiddette "operazioni straordinarie" - nei loro risvolti di calcolo economico e di rappresentazione contabile. In particolare sono state esaminate la cessione, il conferimento, l'affitto d'azienda, la fusione, la scissione e la trasformazione.

Riguardo a tali operazioni sono state prese in considerazione anche le più rilevanti problematiche civilistiche e fiscali.

Gianmaria Garegnani, oltre ad aver curato con il sottoscritto l'impostazione dell'intero volume, ha redatto i capitoli relativi alla cessione d'azienda e alla trasformazione; Patrizia Riva ha curato la parte relativa alla fusione ed al conferimento, Daniela Travella si è occupata dell'affitto d'azienda; Gianluca Guercilena e Silvia Angeloni hanno curato, infine, la parte relativa alla scissione.

Università "Luigi Bocconi"

Ottobre 1994

Riccardo Perotta

IL CONFERIMENTO D'AZIENDA

SOMMARIO: A. Descrizione dell'operazione. B. Aspetti civilistici. 1. Il problema della integrità e realtà del capitale. 2. Conferimento d'azienda. 3. La stima dei conferimenti ex art. 2343 c.c. 3.1 La figura dell'esperto. 3.2 Il contenuto della relazione di stima. 3.3 Il controllo di amministratori e sindaci. 3.4 I rimedi dell'ultimo comma dell'art. 2343 c.c.. 4. L'acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori. C. Problematiche economico-aziendali e di rappresentazione in bilancio. 5. Riflessioni "tecniche" sull'art. 2343 c.c.. 6. Problematiche specifiche in caso di conferimento d'azienda in società preesistente. 7. Rappresentazione in bilancio. **CASO KAPPA:** conferimento in società di nuova costituzione. **CASO EPSILON:** conferimento in società preesistente. D. Le problematiche fiscali. 8. Le norme agevolative previgenti. 9. La normativa attuale in tema di imposte dirette. 10. La normativa attuale in tema di imposte indirette. 11. Il potere di rettifica dell'amministrazione finanziaria sulle operazioni di conferimento.

A - DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE.

Si definisce conferimento d'azienda l'operazione mediante la quale un soggetto (conferente) trasferisce un'azienda oppure un ramo aziendale dotato di autonoma capacità di reddito ad una società (conferitaria) avendone in contropartita una partecipazione nella conferitaria medesima. Nel caso in cui la società conferente decida di conferire tutte le attività produttive e/o commerciali da essa detenute, si avrà la formazione di un gruppo controllato da una holding di tipo puro, svolgente solo attività di carattere finanziario.

Le finalità che si vogliono conseguire tramite il conferimento possono essere diverse e in certo senso opposte.

In alcuni casi si può assimilare l'effetto ottenuto con tale tipo di operazione a quello di una operazione di fusione: è questo il caso in cui due o più imprese conferiscono uno o più rami aziendali per apportarli ad una impresa nuova o anche già esistente, in modo da creare un nuovo complesso aziendale considerato più efficiente, ovvero quello di un conferimento da parte di una sola impresa con apporti ad un'altra impresa già esistente in modo da aumentarne la capacità produttiva. Nelle fattispecie descritte due o più società, con l'apporto ciascuna di uno o più rami d'azienda in una altra società, vogliono sfruttare le sinergie derivanti dall'unione delle loro capacità, sia nel campo produttivo sia in altri campi dell'attività di impresa; l'intesa, che potrebbe realizzarsi anche sotto la più semplice forma dell'alleanza, viene formalizzata giuridicamente per meglio garantire l'autonomia del nuovo organismo societario e per rendere più semplice il controllo dei risultati ottenuti con l'attività comune. Si indicherà questo tipo

di operazioni con l'espressione *apporto o conferimento per concentrazione*.

In altri casi con l'operazione di conferimento è possibile ottenere l'effetto, opposto al precedente, di decentramento dell'attività aziendale: un'impresa di grandi dimensioni può enucleare - in una nuova Società, spesso appositamente costituita per tale scopo - una o più aziende ciascuna delle quali è destinata a diventare un ente giuridicamente autonomo. La dottrina è solita indicare questo tipo di operazioni con l'espressione *scorporo o conferimento puro*.

Dall'analisi di entrambe le situazioni è evidente che il conferimento d'azienda è strumento principe per la costituzione di gruppi aziendali. La formazione di un gruppo può essere infatti ottenuta nel primo caso per aggregazione di più aziende, mentre nel secondo caso per enucleazione delle medesime. Sotto l'aspetto più strettamente finanziario la riorganizzazione mediante conferimenti con la conseguente formazione di un gruppo consente di mettere in pratica la cosiddetta "leva azionaria". In altri termini si possono creare per il gruppo le condizioni per la raccolta di nuovi finanziamenti mediante l'apertura a nuovi soci del capitale sociale delle società controllate dalla capogruppo, la quale tuttavia non ne perde il controllo, dal momento che, in operazioni progettate a tale scopo, la partecipazione dei nuovi Soci è limitata ad una quota di minoranza.

E' bene chiarire la differenza sostanziale esistente tra l'operazione di conferimento e quella di scissione. Anche quest'ultima operazione è uno strumento di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, ma essa consiste nel frazionamento di una società in due o più parti destinate a confluire in società preesistenti, o a dare vita a nuove società con assegnazione delle relative azioni o quote ai soci della società stessa. Pertanto, mentre con il conferimento la conferente rimane in vita, acquisendo nel suo patrimonio la partecipazione nella conferitaria in luogo dell'azienda conferita, con la scissione la trasferente riduce il proprio patrimonio netto per un ammontare corrispondente al valore contabile dell'azienda trasferita e, quindi, nel caso di una scissione totale - in cui cioè viene trasferito l'intero patrimonio sociale - essa cessa di esistere.

Il conferimento è stato per lungo tempo una operazione fiscalmente agevolata per la sua natura di strumento particolarmente impiegato nelle operazioni di riorganizzazione aziendale. Si ricorda che le prime agevolazioni risalgono al periodo tra le due guerre mondiali e che la legislazione tributaria in oggetto è stata per molto tempo profondamente

marcata dalle esigenze di razionalizzazione di imprese e di settori industriali proprie del periodo di crisi che caratterizzava quegli anni. Il fattore fiscale è stato anche il motivo primario del grande numero di conferimenti verificatisi tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80; ciò a causa della combinazione di due particolari leggi emanate in quegli anni: la legge 2 dicembre 1975, n. 576 e la legge 16 dicembre 1977, n. 904; la prima equiparava il trattamento dell'operazione di conferimento a quello riservato alle fusioni e alle trasformazioni in materia di imposte dirette; la seconda, invece, ne equiparava il trattamento sotto l'aspetto delle imposte indirette e introduceva il meccanismo del credito di imposta sui dividendi. L'assoggettamento del conferimento al regime previsto per la fusione, per ciò che riguardava le imposte dirette, comportava la sospensione dell'imposizione in capo alla società conferente per quanto atteneva la plusvalenza del conferimento; la plusvalenza poteva essere iscritta in bilancio senza subire alcun prelievo fiscale, mentre la tassazione si sarebbe verificata solo in caso di realizzo della partecipazione o di distribuzione ai soci delle riserve. La legge 904/77, oltre a prolungare per altri 3 anni il regime agevolativo delle imposte dirette, introdusse agevolazioni anche in tema di imposte indirette, nonché l'istituto del credito di imposta; il verificarsi contemporaneo di queste condizioni, e la necessità latente di riorganizzazione da parte soprattutto delle grandi imprese, diedero il via ad una serie di operazioni di conferimento che portarono alla formazione di gruppi societari caratterizzati dalla presenza di holding finanziarie. L'attuale struttura dei gruppi italiani è in larga misura il frutto delle agevolazioni fiscali della fine degli anni '70. Oggi, come si analizzerà più dettagliatamente nei paragrafi seguenti¹, l'operazione non gode di agevolazioni per ciò che concerne le imposte dirette, agevolazioni che, al contrario, permangono con riferimento alle imposte indirette, in particolare all'imposta di registro. Poiché l'ambito di applicazione è strettamente limitato alle operazioni di conferimento di azienda, ed esclude i conferimenti di beni in natura, diviene particolarmente importante la definizione dell'oggetto del conferimento.

La circolare ministeriale del 21 marzo 1980, al fine evidente di arginare talune applicazioni distorsive del conferimento, ha portato utili chiarimenti in merito alle condizioni oggettive per la concessione delle

(1) Per una trattazione completa degli aspetti fiscali dell'operazione si rinvia ai paragrafi successivi.

previste agevolazioni fiscali. L'apporto deve riferirsi "non a singoli beni, ma a un assieme di beni provvisto di organica capacità a soddisfare le esigenze tecniche di una attività produttiva". Non si ravvisano tali condizioni nel caso di scorpori con conferimento di un singolo bene immobile e in quelli con apporto di pacchetti azionari.

Una corretta definizione dell'oggetto del conferimento rileva anche sotto il profilo civilistico, ai fini della applicabilità di norme specifiche quali quelle del diritto del lavoro esplicitamente previste per il trasferimento dell'azienda (art. 2112 c.c.).

E' importante sottolineare che, da un punto di vista soggettivo, al contrario di altre operazioni straordinarie, quali la fusione e la scissione, il conferimento non è un'operazione strettamente societaria. Si ha conferimento d'azienda anche nel caso in cui un imprenditore individuale conferisca la propria azienda in società. In particolare nel caso in cui si abbia il conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore in una costituenda società si verifica ciò che talvolta viene erroneamente denominato "trasformazione dell'impresa individuale in società".

Nel codice civile il conferimento d'azienda non è disciplinato autonomamente, come istituto, ma nel contesto più generale dei conferimenti di beni in natura. E' necessario pertanto riferirsi a questa disciplina sia ai fini dell'inquadramento civilistico dell'operazione, sia per la definizione di alcuni rilevanti aspetti procedurali.

B - ASPETTI CIVILISTICI.

1- Il problema della integrità e realtà del capitale.

Il problema principale del conferimento in natura è legato, da un punto di vista civilistico, al mantenimento della integrità e della realtà del capitale sociale e quindi, in seconda istanza, alla determinazione di quali beni siano conferibili. Prima dell'introduzione nell'ordinamento italiano del D.P.R. n. 30/86 attuativo della seconda direttiva CEE - intesa a coordinare, e a rendere omogenee, le garanzie richieste negli stati membri al fine di tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché l'integrità e le modificazioni del capitale sociale della stessa - non esistevano precisi riferimenti normativi e la dottrina argomentava le proprie conclusioni sulla base della funzione attribuita al capitale e ai conferimenti. Si contrapponevano due posizioni: da una lato la tradizionale teorica del capitale reale² che assegnava al capitale funzione di garanzia per i terzi, dall'altro i sostenitori di una concezione più nominalistica dello stesso che gli assegnavano funzione di produttività.

Il punto di partenza della teorica del capitale reale era l'analisi dei principi vigenti nell'ordinamento in tema di responsabilità del debitore e delle norme in cui essi sono racchiusi. In generale agire in società, quale che sia il tipo sociale prescelto, non elimina la responsabilità personale del socio, dal momento che, anzi, questa si aggiunge a quella del fondo comune. In alcuni casi l'esposizione del patrimonio personale del socio al rischio di impresa è limitata ad un ammontare determinato pari al conferimento; in cambio della limitazione della responsabilità personale dei partecipanti si esige la costituzione di un patrimonio qualificato, che deve avere attitudine alla garanzia. Ne deriva una considerazione "reale" del capitale, che propone di identificare tale nozione con la massa di beni, presente sin dall'origine all'interno del patrimonio sociale, destinata, oltre che alla realizzazione del programma comune, alla costituzione di un margine di garanzia per le obbligazioni contratte dalla società nei confronti dei terzi. La conclusione

(2) La dizione è di Olivieri il quale cita quale maggiore sostenitore della teorica del capitale reale Simonetto. OLIVIERI, "I conferimenti in natura nella società per azioni", 1989, Padova, pag.17.

cui tale impostazione conduce è l'impossibilità di ammettere conferimenti di beni non "espropriabili"³.

A questa posizione la dottrina prevalente contrapponeva una concezione più nominalistica del capitale che assegnava allo stesso funzione di produttività. Questo secondo approccio identifica come funzione giuridicamente rilevante dei conferimenti l'approntamento dei mezzi necessari per l'esercizio dell'impresa: può essere quindi conferito qualsiasi bene purchè idoneo al conseguimento dell'oggetto sociale. In tale ottica la tutela dei creditori sociali sarebbe conseguita in maniera indiretta: non verrebbe garantita loro l'esistenza di un patrimonio realizzabile, ma la conservazione delle condizioni per la produttività dell'impresa.

In tale contesto dottrinale viene ad inserirsi l'attuazione della seconda direttiva CEE che si pone quale scopo primario quello di assicurare una protezione minima ed uniforme degli azionisti e dei creditori della società per azioni in tutti gli Stati membri. Nella Proposta di Direttiva elaborata dalla Commissione della CEE, si afferma: "nei rapporti fra i soci il capitale rappresenta l'ammontare iniziale dei conferimenti che permettono la costituzione della società; nei rapporti della società con i terzi è un patrimonio di garanzia. Per assolvere efficacemente a questa duplice funzione, esso deve avere una certa consistenza nelle società per azioni.". Si individua quindi la volontà di proteggere le due categorie di soggetti: soci e creditori sociali. Il capitale sociale riveste un ruolo chiave nella realizzazione e nella tutela di entrambe le categorie e, in particolare, con riferimento ai terzi assolve una funzione di garanzia in senso proprio. Va sottolineata la peculiarità della norma citata: essa è stata dettata a livello europeo esclusivamente per le società per azioni ed è stata attuata dal legislatore italiano con riferimento alle società di capitale in genere. Il problema della garanzia per i terzi è infatti assai meno rilevante nel caso delle società di persone in cui alla garanzia per i terzi, rappresentata dal capitale sociale, si aggiunge quella personale del singolo socio.

Dopo l'introduzione nell'ordinamento civilistico del D.P.R. 30/86, e quindi in presenza di elementi normativi meglio definiti in ordine alla individuazione dei beni conferibili in società, è opportuno esaminare le innovazioni principali introdotte negli articoli del codice civile al fine di

(3) SIMONETTO, "Responsabilità e garanzia nel diritto delle società", Padova, 1959, pag. 262.

individuare la ratio sottostante.

A tale fine la dottrina ha prima di tutto esaminato il contenuto precettivo dell'obbligo di liberare integralmente al momento della sottoscrizione le azioni corrispondenti ai beni in natura ed ai crediti (art. 2342, c. 2, c.c.). La prima interpretazione⁴ attribuisce alla norma la funzione di assoggettare i conferimenti in società di capitale alla *regola della efficacia traslativa reale del consenso*, in altre parole quella per cui l'incontro delle volontà perfeziona il trasferimento, prevista, in generale, per i contratti di cui all'art. 1376 c.c.. Ciò impedirebbe di considerare in regola con l'obbligo in questione tutti quei soci al cui impegno contrattuale non corrisponda nè un versamento in contanti in favore della società, nè il trasferimento o la costituzione in capo a questa di un diritto, non necessariamente reale, su beni determinati. Scopo della disposizione in esame sarebbe quello di garantire una composizione qualificata del patrimonio iniziale della società sotto il profilo giuridico formale, garantendo alla società la titolarità di quei diritti da cui dipende la piena ed effettiva disponibilità dei beni conferiti.

Una seconda interpretazione⁵ individua nella *messa a disposizione* dell'apporto in natura il significato della espressione "integrale liberazione". Ciò si identificherebbe con il compimento da parte del socio di "tutto quanto è necessario perchè la società possa, nei modi convenuti, utilizzare il bene conferito". Non è sufficiente, allora, la generica attribuzione di un diritto sul bene conferito, ma devono essere compiute operazioni materiali che consentono un'effettiva utilizzazione del bene⁶.

In ogni caso, sposando la prima, o, a maggior ragione, sposando la

(4) Si tratta dell'opinione maggiormente condivisa in dottrina. Si esprimono in tale senso tra gli altri: FERRARA jr. -CORSI, "Gli imprenditori e le società", 1980, Milano; COTTINO, "Diritto commerciale", 1987, Padova.

(5) Si tratta di una opinione condivisa da autorevoli autori quali Angelici, Portale e Spolidoro. PISANI, OLIVIERI.

(6) Una terza interpretazione dottrinale del nuovo dettato normativo sostiene che il legislatore avrebbe inteso escludere la conferibilità di quei beni che la società non può acquistare *actu* al momento della sottoscrizione. Sarebbe cioè necessaria l'integrale esecuzione della prestazione oggetto di apporto con la conseguenza che non sarebbero conferibili gli apporti di durata. Questa posizione è stata sottoposta a dure critiche in quanto si è sostenuto che essa sembra confondere l'esecuzione dell'obbligo di effettuare il conferimento con l'esecuzione delle obbligazioni che scaturiscono dal conferimento stesso.

seconda interpretazione, la ratio sottostante il divieto è individuabile nella *volontà di eliminare i rischi di inadempimento* inevitabili in ipotesi di differimento nel tempo dell'effetto traslativo. Si vogliono evitare cioè gli eventuali abusi che la costituzione di un capitale composto in tutto o in parte da semplici promesse dei soci potrebbero derivare a danno della società e dei suoi creditori.

Una seconda questione su cui si è focalizzata l'attenzione della dottrina è l'introduzione del divieto di conferire opere e servizi (2342, c. 3 c.c.). In dottrina⁷ prevale l'opinione che non si possa individuare la ratio della esclusione in esame nella mancanza del requisito della suscettibilità di valutazione economica pur esplicitamente previsto dall'art. 7 della direttiva CEE. Non vi è dubbio infatti che la prestazione eventualmente apportata sia valutabile in denaro. E' stata invece individuata, anche in questo caso, quale ratio dell'introduzione della norma la *volontà di eliminare il rischio di inadempimento*⁸. Qualora infatti il socio restasse inadempiente all'obbligo assunto, risulterebbe difficile acquisire un valore reale pari a quello assegnato alle prestazioni promesse e mai eseguite. Ciò è vero se si pensa che in logica *ex ante* sarebbe impossibile, per le caratteristiche intrinseche della prestazione, accertarsi in concreto della probabilità della sua acquisizione e che in logica *ex post*, sul piano dei comuni rimedi contrattuali, nè il diritto al risarcimento del danno, nè quello alla risoluzione del contratto - qualora fosse considerato applicabile - potrebbero assicurare alla società l'effettiva acquisizione di valori reali pari alla quota di capitale sottoscritta.

Per poter meglio individuare la portata del divieto in questione è necessario individuarne gli esatti confini, ossia è necessario stabilire ciò che vi è ricompreso e ciò che invece deve restarne escluso. In generale è escluso che oggetto di conferimento possa essere l'impegno del socio a prestare il proprio lavoro in favore della società, a prescindere dal tipo di schema negoziale in cui questo andrebbe civilisticamente inquadrato. Problemi particolari pone il caso in cui l'impegno lavorativo si sia esaurito prima della

(7) PISANI MASSAMORMILE.

(8) E' stato sottolineato come non mancherebbero nel caso in questione nè il requisito della produttività, nè tantomeno quello della valutabilità economica del conferimento e che quindi sono altri i parametri da considerare al fine di giustificare la ratio dell'esclusione.

sottoscrizione. La dottrina⁹ individua differenti fattispecie: se l'impegno lavorativo consiste in un obbligo di fare e si è giunti ad un risultato, il problema deve essere letto in funzione della conferibilità del risultato stesso; se l'impegno lavorativo consiste in un obbligo di non fare, la società verrebbe a vantare un credito di natura personale nei confronti del socio e, poichè ciò comporterebbe l'esclusione di qualsiasi possibilità di realizzazione futura dello stesso, sarebbe esclusa la sua conferibilità. Altre fattispecie problematiche si presentano nel caso in cui l'impegno di prestare l'opera o il servizio in favore della società provenga da un terzo nei cui confronti il socio vanti un credito di facere che egli intenda trasferire alla società a titolo di apporto. La dottrina¹⁰ esclude la possibilità di un tale conferimento in quanto caratterizzato dagli stessi rischi di inadempimento che si presenterebbero se fosse il socio ad impegnarsi. Diversa soluzione è data alla fattispecie in cui il socio, avendo concluso con il terzo un contratto a titolo oneroso che gli dia diritto di ricevere da questi una determinata prestazione di fare, decida di conferire il contratto in società quando ancora le prestazioni non siano state eseguite da nessuna delle due parti.

L'esame della conferibilità delle singole entità deve essere condotto sulla base delle conclusioni sin qui raggiunte, partendo dal presupposto che non sono conferibili prestazioni caratterizzate dalla periodicità dell'attuazione o dal differimento nel tempo dell'effetto traslativo (cose generiche, cose future, cose altrui) o ancora dal rilievo determinante del lavoro necessario per il conseguimento di un risultato¹¹. Alcuni autori¹², più legati alla tradizione teorica del capitale reale, restringono questa definizione richiedendo, quale requisito essenziale per la conferibilità, la possibilità di recuperare successivamente il valore per provvedere al soddisfacimento dei creditori della società, intendendo con questo non tanto che il bene debba essere espropriabile o autonomamente trasferibile, ma che il suo valore si presti ad essere-realizzato anche in via mediata attraverso una procedura di liquidazione che coinvolga l'azienda nel suo complesso.

(9) OLIVIERI, op. cit., pag. 73.

(10) OLIVIERI, op. cit., pag. 77.

(11) A. PISANI MASSAMORMILE, op. cit., pag. 18.

(12) OLIVIERI, op. cit., pag. 203.

1. *Conferibilità del godimento di un bene*: la dottrina prevalente distingue due casi. Non è ritenuto ammissibile il conferimento di un diritto personale di godimento in quanto il socio dovrebbe assumersi delle obbligazioni di fare che si protrarrebbero nel tempo. Si tratterebbe in particolare dell'obbligazione di mantenere la cosa in stato da servire all'uso convenuto, di garantirne il pacifico godimento, di eseguire le riparazioni necessarie, di garantirla dalle molestie di diritto. Ciò è incompatibile con la volontà del legislatore di eliminare il rischio di inadempimento. A conclusioni diverse la dottrina prevalente giunge per il conferimento di un diritto reale di godimento, in particolare dell'usufrutto. In questa fattispecie il conferimento si risolve infatti in una prestazione istantanea (il trasferimento del diritto) del tutto uguale a quella che avverrebbe nel caso di una normale alienazione. Tale conclusione non è generalizzabile per i singoli diritti reali: è necessario nei diversi casi valutare la loro concreta utilità per il conseguimento dell'oggetto sociale, la compatibilità delle condizioni legali (ad esempio il diritto di abitazione non è esercitabile da una persona giuridica) e di quelle di fatto (ad esempio si potrà conferire una servitù solo se la società è proprietaria di un fondo contiguo a quello del socio)¹³. Altri autori¹⁴ non concordano sulla necessità di distinguere in ragione della natura reale ovvero personale del diritto di godimento conferito nei termini sopra delineati sulla base della considerazione che in entrambi i casi - e non soltanto nel primo - "la messa a disposizione del bene conferito non esaurisce il novero dei congegni obbligatori cui il conferente continua ad essere tenuto nei confronti della società per tutta la durata del godimento". Dall'esistenza di questi obblighi non è fatta discendere la non conferibilità in quanto, da un lato essi sono ritenuti "inconvenienti incapaci di incidere negativamente sulla conferibilità degli apporti in godimento" e dall'altro il problema è impostato sulla base del diverso criterio della recuperabilità dell'apporto. Con riferimento ai diritti reali di godimento, in particolare all'usufrutto, viene individuato un forte "tasso di recuperabilità" in quanto è prerogativa dell'usufruttuario cedere il diritto; inoltre questo può essere gravato da ipoteca ed essere soggetto ad espropriazione da parte dei creditori sia nell'ambito di procedure

(13) A. PISANI MASSAMORMILE, op. cit., pag. 21.

(14) OLIVIERI, op. cit., pag. 226.

individuali quanto in sede fallimentare. Con riferimento invece ai diritti personali di godimento, in particolare alla locazione, viene individuato un "tasso di recuperabilità" notevolmente inferiore in quanto ai fini di una valida cessione del contratto da parte del conduttore è necessario il consenso del locatore; è inoltre da escludere ogni possibilità di assoggettare il diritto del conduttore a procedure espropriative. Dubbi sorgono anche in merito alla possibilità di recuperare il valore in sede fallimentare, ancorchè si ipotizzi una vendita in blocco dell'azienda dell'imprenditore fallito.

2. *Conferibilità delle creazioni intellettuali brevettate e dei marchi*: non è sostenibile l'assunto che siano conferibili esclusivamente le cose materiali. Ogni entità assume infatti rilevanza di bene in senso giuridico quando l'ordinamento ne disciplini le modalità di appropriazione da parte di soggetti, sia pure mediante la configurazione di situazioni soggettive non sempre omogenee¹⁵. L'inventore che abbia brevettato l'invenzione ha il diritto esclusivo di sfruttamento e il diritto di disporne in modo che il cessionario subentri integralmente nella posizione del cedente. Inoltre l'ordinamento attribuisce alla società cessionaria azioni idonee a non pregiudicare l'effettività del conferimento nonostante l'eventuale inadempimento del cedente, che può consistere nella cessione di una invenzione altrui o in generale di un'invenzione il cui brevetto sia nullo o nella violazione dell'obbligo di astensione da parte del cedente o di qualunque terzo. Analoghe considerazioni valgono in tema di conferibilità dei marchi.
3. *Conferibilità del Know how*: il termine know how comprende qualunque tipo di conoscenza o di esperienza relativa al settore dell'industria e del commercio in grado di apportare dei miglioramenti alle tecniche di produzione e di distribuzione adottate in quelle sedi. Deve, inoltre, trattarsi di conoscenze o di esperienze suscettibili di essere tradotte in insegnamenti che, una volta trasmessi, mettano in grado chi li riceva di avvalersene in maniera autonoma¹⁶. Il know how non rappresenta un bene in senso giuridico nè prima, nè dopo il suo trasferimento, in quanto

(15) PISANI MASSAMORMILE, op. cit., pag. 24.

(16) In questo senso OLIVIERI, op. cit., pag. 260.

non esiste una tutela specifica e diretta della condizione in cui si trova "colui che sa come fare" nei confronti dei terzi. Nel cedere il know how "colui che sa come fare" non è in grado di attribuire alcun diritto sulle conoscenze di cui dispone per la semplice ragione che egli non vanta su di esse alcun potere che non sia di mero fatto. La società che acquistasse il know how mediante conferimento, per contro, apparirebbe del tutto sprovvista degli strumenti capaci di garantirle un uso pacifico ed esclusivo dell'elemento patrimoniale conferitole, in quanto non dispone di mezzi giudiziali per ripristinare la situazione possessoria di cui venisse eventualmente privata. Poichè da un lato chi cede il know how può agevolmente continuare a sfruttare le conoscenze trasmesse, o cederle ulteriormente a terzi, e dall'altro è altresì possibile che i terzi acquisiscano autonomamente le stesse conoscenze, vanificandosi in entrambi i casi l'effettiva acquisizione di un valore reale destinato alla copertura del capitale, la dottrina è concorde nel ritenere non conferibile il know how. Va sottolineato come alcuni autori abbiano dedotto tale conclusione tentando una preventiva classificazione del know how in categorie più ampie. In particolare il problema della cessione del know how è stato avvicinato al problema della prestazione di servizi, concludendo per la non conferibilità sulla base del dettato dell'ultimo comma dell'articolo 2342 c.c..

4. *Conferibilità di creazioni intellettuali non brevettate e dell'opera dell'ingegno*: in caso di conferimento di una invenzione non brevettata, ma brevettabile, acquista un ruolo fondamentale l'obbligo del segreto posto a carico del cedente che si sostanzia da un lato in un obbligo di non fare, e dall'altro anche in un obbligo di fare, in quanto il cedente deve collaborare con il cessionario affinché l'oggetto ceduto non venga in seguito trasformato o distrutto. Si potrebbero infatti verificare avvenimenti che possono incidere sulla esistenza stessa del bene conferito e quindi in ultima analisi sulla copertura del capitale: si pensi ad esempio al caso in cui l'inventore - che abbia ceduto l'invenzione alla società - la abbia ceduta anche a terzi in un momento precedente, e quindi prima che la società abbia potuto depositare la domanda di brevetto. L'avvenuto utilizzo dell'invenzione avrà determinato una divulgazione tale da impedire una valida brevettazione. Fino a che non interviene la tutela brevettuale sono applicabili al problema della

conferibilità delle creazioni intellettuali non brevettate considerazioni analoghe a quelle sopra esposte in tema di conferibilità del know how. I termini del problema non mutano in tema di conferibilità dell'opera dell'ingegno: la tutela del diritto di utilizzazione esclusiva non è sufficiente per ritenere conferibile l'opera dell'ingegno in quanto la protezione del diritto morale d'autore consente all'autore da un lato la facoltà di ritiro dell'opera dal commercio e dall'altro la facoltà di inedito, facoltà il cui esercizio priverebbe definitivamente la società del diritto di sfruttamento economico dell'opera conferita.

5. *Conferibilità dell'azienda*: il tema della conferibilità dell'azienda è certamente il più complesso tra quelli sino ad ora considerati, sia perchè ripropone quesiti di fondo relativamente al concetto stesso di azienda, sia perchè, una volta trovata una soluzione a questi, si devono affrontare una serie di problematiche di secondo livello che riguardano più specificamente l'imputabilità a capitale di alcune delle componenti che concorrono a formare l'azienda, primo fra tutti l'avviamento. Si rimanda al paragrafo successivo per l'analisi più approfondita del tema ora accennato.

2- Conferimento d'azienda.

Non si è mai dubitato in dottrina della idoneità dell'azienda a costituire oggetto di apporto. Si discute piuttosto relativamente alla necessità di individuare un generico diritto di proprietà sull'azienda come bene autonomo risultante, ma ben distinto dagli elementi che la compongono. Secondo l'approccio qui sostanzialmente condiviso - teoria monistica¹⁷ - l'effettività dell'acquisizione del conferimento al patrimonio sociale va valutata per l'azienda con riferimento al particolare diritto sul complesso dei beni e non con riferimento ai singoli diritti sulle singole entità che la compongono¹⁸. Si dovrà prendere in considerazione, allora, soltanto

(17) Teoria condivisa da PISANI MASSAMORMILE, pag. 32 e ss..

(18) A questa posizione altra parte della dottrina - teoria atomistica - oppone due

l'esistenza, fra le varie entità che compongono il complesso sociale, di una organizzazione produttiva e di un'inequivoca destinazione funzionale all'esercizio dell'impresa. In quest'ottica, ciò che non sarebbe conferibile individualmente - in quanto non idoneo ad assicurare un'effettiva acquisizione - diviene invece conferibile quale componente di un complesso, purchè quest'ultimo abbia i requisiti sufficienti a consentire alla società l'acquisto del diritto di esercitare - appunto tramite quel complesso - l'impresa. Il know how, ad esempio, che abbiamo visto non essere di per sè conferibile, essendo inscindibilmente legato all'azienda, viene necessariamente conferito con l'azienda stessa. Ancora, la ditta non suscettibile di autonomo conferimento, anche se autonomamente tutelata dall'ordinamento, diviene trasferibile insieme con l'azienda.

Se questa è la logica di fondo, in base ad essa dovrà essere risolto anche il problema dibattuto della valutazione dell'azienda: poichè oggetto del conferimento è l'azienda nella sua interezza e nella sua dimensione dinamica e non una somma di singoli beni la valutazione non potrà svolgersi solo con criteri analitico patrimoniali, ma dovrà tenere anche conto della capacità prospettica della società di produrre reddito, confrontando le risultanze raggiunte mediante l'adozione di metodi patrimoniali con valutazioni emergenti dall'applicazione di criteri sintetici quali il reddituale e il finanziario. Ciò che si trasferisce è, infatti, un complesso di beni integrati, un sistema organizzato, sia nel caso che si conferisca una intera azienda, che un ramo di essa: dunque "l'utilità di ciascun elemento costituente tale insieme è in relazione alla presenza degli altri e pertanto il valore non può essere che globale¹⁹". L'applicazione di tali metodi di valutazione comporta l'emergere di una differenza positiva o negativa tra il valore di capitale economico così individuato e il valore della somma dei singoli beni, ossia l'individuazione di un goodwill o di un badwill. Si pone a questo punto il problema di stabilire se si realizzi o meno la copertura del capitale per il valore corrispondente all'ammontare dell'avviamento e quindi in ultima analisi si pone il problema della iscrivibilità dell'avviamento nel bilancio

argomentazioni: viene prima di tutto sottolineato che, dal punto di vista economico, prima ancora che giuridico, il godimento del complesso aziendale si realizza solo attraverso l'utilizzazione nell'attività d'impresa dei singoli elementi che lo compongono; in secondo luogo viene sottolineato che difficilmente si può conciliare il concetto di "diritto sulla società" con le esigenze di garanzia in senso tecnico dei creditori sociali. Questa teoria è condivisa da OLIVIERI, op. cit., pag. 304 e s.s..

(19) G. ZAPPA, "Il reddito di impresa", Milano, 1950, pag. 57.

della conferitaria.

La perplessità manifestata in proposito da parte di alcuni autori²⁰ è riconducibile ai limiti - rappresentati dalla necessità di basarsi su ipotesi e quindi di introdurre nel sistema elementi di soggettività - dei metodi di valutazione sintetici del capitale economico, che contrastano con l'importanza unanimamente riconosciuta di ridurre al minimo le stime fondate su apprezzamenti di carattere discrezionale. Non mantiene più alcuna validità il riferimento alla dizione letterale dell'articolo 2427 c.c. in quanto l'introduzione del decreto attuativo della quarta direttiva CEE ha risolto il problema alla radice eliminando l'infelice formulazione del testo di legge che prevedeva l'iscrivibilità dell'avviamento in bilancio "soltanto quando è stata pagata una somma a tale titolo nell'acquisto dell'azienda alla quale si riferisce" rendendo dubbia l'iscrivibilità nel caso del conferimento in quanto la parte conferente riceve azioni e non denaro; il nuovo testo della norma prevede ora la più ampia formula "se acquisito a titolo oneroso".

Alla posizione sopra delineata si oppone chi interpreta l'avviamento non come un *bene* oggetto di valutazione, ma come una *qualità* dell'azienda che esprime l'attitudine di questa a produrre nel tempo un certo profitto, con la conseguenza che il meccanismo riguardante la valutazione, e l'attendibilità di essa, è per l'azienda lo stesso di quello riguardante ogni altro bene e le specifiche qualità ad esso eventualmente attribuite. Il successivo mancato conseguimento del guadagno deve essere equiparato all'eventualità che una certa qualità di un qualsiasi bene venga meno in seguito o sia stata erroneamente affermata dall'esperto e va disciplinato di conseguenza.

A favore della posizione che ritiene necessaria l'iscrizione dell'avviamento in bilancio depone una ulteriore argomentazione. Il fenomeno della sovra o sotto valutazione dei beni nel conferimento ha sempre e comunque rilevanza giuridica verso l'esterno. Tale rilievo è maggiore, o comunque riveste una importanza economica e giuridica più delicata, quando il conferimento si ha in una società preesistente e con una compagine sociale iniziale diversa da quella della società conferente: in questo caso infatti, ad esempio, una sottovalutazione, quale quella derivante dalla non considerazione dell'avviamento, potrebbe danneggiare i soci della conferente. Per meglio comprendere i termini del problema si consideri il seguente esempio. La società A possiede esclusivamente un negozio in una

(20) G. OLIVIERI, op. cit. pag. 389 e s.s.; E. SIMONETTO, op. cit., pag. 390.

importante via del centro cittadino. Tale negozio è stato acquistato da terzi ed è stato pagato 4,4 miliardi di cui 4 a titolo di avviamento. La società A ha iscritto l'avviamento in bilancio per 4 miliardi:

Società A			
Avviamento	4.000	Capitale sociale	4.400
Altre attività	400		
	-----		-----
Totale	4.400	Totale	4.400

Anche la società B possiede esclusivamente un negozio, identico per importanza economica e situato nella stessa via di quello posseduto dalla società A. Anche l'avviamento del negozio posseduto da B è valutato 4 miliardi, ma, poichè la società B ha iniziato ex novo la propria attività, nel suo bilancio non compare la voce avviamento:

Società B			
Attività	400	Capitale sociale	400
	-----		-----
Totale	400	Totale	400

Se la società B conferisse il proprio negozio alla A e nella perizia non venisse evidenziato il valore di avviamento, ma ci si limitasse a stimare i beni già iscritti nel bilancio della società, attribuendo loro proprio il valore di 400 milioni risultante dalle scritture contabili si verrebbe a creare una situazione di squilibrio all'interno della compagine sociale in quanto dopo il conferimento il bilancio della società risulterebbe il seguente:

Società A			
Avviamento	4.000	Capitale sociale	4.800
Altre attività	800		
	-----		-----
Totale	4.800	Totale	4.800

Il nuovo capitale sociale di A pur risultando costituito da due negozi di identico valore economico, uno già di proprietà di A e l'altro conferito da B, non è equamente ripartito tra le due partecipanti: esso appartiene per il 91,6 % ai soci di A e solo per l'8,4 % ai soci di B. I vecchi soci di A traggono quindi un ingiusto arricchimento da una situazione di squilibrio derivante dalla mancata considerazione del valore dell'avviamento di B. L'unica soluzione è la valutazione dell'avviamento del negozio della società B: solo in questo modo la proprietà del capitale della società risultante dal conferimento resta equamente ripartita tra le due compagini sociali. Le osservazioni da taluni fatte, e cioè che sarebbe irrilevante far emergere l'avviamento in sede di conferimento, poichè non risulterebbe comunque nessuna totale o parziale violazione di diritti, vanno quindi opportunamente e criticamente valutate.

3. La stima dei conferimenti ex art. 2343 c.c..

L'obbligatorietà della stima dei conferimenti, da parte di un terzo indipendente, è stata introdotta con l'avvento del codice civile del 1942; il precedente codice di commercio ammetteva, come principio generale, che la valutazione dei beni conferiti fosse fatta da parte del conferente, con la successiva approvazione dell'assemblea della società che riceveva i conferimenti. Con la precedente disciplina il ricorso ai periti si verificava solamente nel caso in cui il conferente non avesse provveduto alla determinazione del valore del conferimento, oppure quando l'assemblea ne facesse espressa richiesta, delegando così al perito i poteri ad essa spettanti. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, il conferente e i soci della società

conferitaria trovavano un accordo sul valore da assegnare al conferimento: poteva ipoteticamente verificarsi, perciò, il caso in cui il valore assegnato fosse superiore all'effettivo valore del bene; come conseguenza, il valore nominale del capitale della società risultava essere superiore al valore reale dello stesso. Proprio per accertare la corrispondenza tra il valore nominale e il valore reale del capitale, e garantire così l'idoneità dello stesso ad assolvere la funzione di garanzia per i creditori, è stata prevista l'obbligatorietà della stima dei conferimenti di beni in natura in società di capitali da parte di un terzo la cui indipendenza è assicurata dalla nomina effettuata dal presidente del Tribunale. Si è già avuto modo di appurare nel precedente paragrafo che la verifica della corrispondenza tra valore nominale e valore reale del capitale non assolve solo la funzione di tutela dei creditori sociali: essa è anche diretta a proteggere gli interessi degli altri sottoscrittori e di coloro i quali acquisteranno in futuro azioni o quote della società. Ciò in quanto la sottovalutazione del conferimento in natura porta a diluire il peso proporzionale delle quote degli altri sottoscrittori; il valore sopravvalutato del netto comporta infine, per i futuri acquirenti, la corresponsione di somme maggiori del valore effettivo. L'introduzione degli obblighi di cui all'art. 2343 c.c. realizza due importanti obiettivi: riduce i casi di successiva revisione del valore del conferimento e assicura, dall'altro, una partecipazione immediata e ciò nonostante sufficientemente esatta del socio che conferisce beni in natura alla vita societaria²¹.

3.1. La figura dell'esperto.

La stima deve essere effettuata ed asseverata da un esperto nominato dal presidente del Tribunale che può essere scelto tra una serie di categorie professionali: professionisti iscritti in appositi albi (ad esempio tra i dottori commercialisti e tra i ragionieri collegiati), consulenti tecnici d'ufficio iscritti presso le sedi dei Tribunali, società di revisione.

La disciplina della responsabilità del perito è stata modificata dall'articolo 6 del D.P.R. 30, del 10 febbraio 1986, nel quale viene statuito che all'esperto nominato dal Presidente del Tribunale si applicano le

(21) A. PISANI MASSAMORMILE, op. cit., pag. 45.

disposizioni dell'art. 64 del Codice di Procedura Civile, che regola il regime di responsabilità penale e civile del consulente tecnico di ufficio. In particolare il comma 1 dell'articolo 64 c.p.c. rinvia al regime di responsabilità prevista dal Codice Penale, che all'articolo 366 c.p. disciplina il rifiuto di uffici legalmente dovuti (per il quale è prevista la pena della reclusione sino a sei mesi o della multa da lire 60.000. a 1.000.000.) e all'articolo 373 c.p. punisce il delitto di falsa perizia con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, e la interdizione dai pubblici uffici e dall'esercizio della professione. Inoltre il comma 2 dell'art.64 c.p.c. stabilisce che "in ogni caso, il consulente tecnico che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a 20.000.000."

3.2. Il contenuto della relazione di stima.

Il comma 1 dell'articolo 2343 recita: "Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto (...) contenente la *descrizione* dei beni e dei crediti conferiti, il *valore* a ciascuno di essi attribuito, i *criteri* di valutazione seguiti, nonché l'*attestazione* che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale sovrapprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento".

La legge stabilisce quindi che nella relazione di stima dell'esperto:

- 1- dovranno essere descritti "i beni e i crediti conferiti";
- 2- dovrà essere indicato in modo analitico il valore attribuito a ciascuno di essi;
- 3- dovranno essere spiegati i criteri che sono stati utilizzati per determinare tale valore;
- 4- dovrà essere attestato che il valore di quanto conferito copre sia il l'aumento di capitale sociale effettuato a fronte del conferimento sia il sovrapprezzo eventualmente stabilito.

La mancata indicazione dei criteri di valutazione da adottare non deve essere considerata una lacuna dell'ordinamento, ma, piuttosto l'espressione di un precisa voluntas legis; quella, cioè, che l'esperto goda di discrezionalità "tecnica" nella scelta dei criteri stessi in funzione della natura dell'oggetto

del conferimento e delle concrete circostanze di fatto²².

La lettera della norma sembrerebbe in realtà implicitamente rimandare ad una valutazione di tipo analitico dei singoli beni apportati, e sembrerebbe perciò contrastare con l'esigenza di utilizzare, nel caso di conferimento d'azienda o di ramo di azienda, metodi di valutazione che consentano di tenere conto della capacità prospettica della azienda di produrre reddito e non si limitino a considerarla una somma di singoli beni. La maggior parte della dottrina²³ è al contrario concorde nel ritenere necessario il ricorso anche a metodi di valutazione sintetici, quali i metodi reddituale e finanziario, o, quantomeno, a un metodo, quale è il metodo misto, che tenga conto sia della dimensione patrimoniale della società, quanto di quella reddituale attraverso la stima del goodwill (o badwill).

Un punto essenziale della relazione di stima è l'attestazione dell'esperto: egli è chiamato ad attestare che il valore di quanto conferito non è inferiore, non solo al valore nominale delle azioni emesse, ma alla somma di questo e del sovrapprezzo azioni eventualmente stabilito. A questa attestazione, oltre che naturalmente alla valutazione in senso stretto, si ricollega la sua responsabilità civile e penale. Va sottolineato che il valore di stima non rappresenta *il* valore che deve essere attribuito al complesso oggetto di conferimento, ma rappresenta un limite superiore invalicabile per la valutazione. La legge, introducendo l'obbligatorietà della relazione di stima, ha infatti inteso soltanto assicurare che la società acquisti, con i conferimenti, beni di valore almeno pari a quello espresso al nominale²⁴. E' quindi possibile, prescindendo dalle possibili problematiche fiscali, effettuare il conferimento per un valore inferiore a quello stabilito dall'esperto; in questo modo non si farà altro che aumentare la garanzia per i terzi.

3.3. Il controllo della stima da parte di amministratori e sindaci.

Il comma 3 dell'art. 2343 c.c. recita: " Gli amministratori e i sindaci

(22) PISANI MASSAMORMILE, op. cit., pag. 70.

(23) Si rimanda in proposito a quanto affermato nel paragrafo 2.

(24) PISANI MASSAMORMILE, op. cit., pag. 72.

devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione della società, *controllare* le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistono fondati motivi, devono *procedere alla revisione* della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società."

Il sistema del controllo dei conferimenti in natura in società di capitali si conclude con l'intervento degli organi sociali, gli amministratori da un lato e i sindaci dall'altro, che svolgono una verifica della relazione di stima redatta dall'esperto. La legge non stabilisce come debba avvenire tale controllo, ossia se amministratori e sindaci debbano agire congiuntamente o disgiuntamente; dall'analisi della funzione istituzionalmente attribuita ai due organi è però possibile dedurre che essi devono operare disgiuntamente, perseguendo obiettivi distinti. Gli amministratori valutano la relazione di stima dei conferimenti in natura e gli stessi beni conferiti e, tenuto conto dell'esattezza "tecnica" della stima ed eventualmente degli altri aspetti che possono influire sulle loro scelte, decidono se far luogo alla revisione vera e propria della stima o meno; i sindaci, in un momento logicamente, ma non necessariamente cronologicamente successivo, controllano se e come gli amministratori hanno adempiuto ai suddetti loro compiti²⁵.

Se la complessità del caso lo richiede, gli amministratori devono farsi assistere da consulenti dotati delle appropriate competenze tecnico professionali: l'amministratore deve essere infatti diligente, non "perito", ma ciò richiede che egli, di fronte alle inevitabili lacune delle sue conoscenze tecniche, si avvalga di terzi. Va ricordato in proposito che l'amministratore che non dia luogo alla revisione della stima perchè omette il controllo, o perchè lo svolge in modo negligente, è tenuto a risarcire il danno eventualmente procurato secondo le norme che regolano la sua responsabilità. In particolare non sono ritenute proponibili le azioni di responsabilità dei creditori sociali e della società: la revisione della stima effettuata dal perito non cambierebbe la situazione di fatto di mancata copertura del capitale sociale con il valore del conferimento effettuato. Al contrario, è ritenuta proponibile l'azione di responsabilità da parte dei soci conferenti denaro o beni in natura esattamente valutati in quanto la mancata revisione della stima errata di un determinato conferimento comporta il

(25) PISANI MASSAMORMILE, op. cit., pag. 145.

mantenimento di una sopravvalutazione dei beni conferiti e l'attribuzione a quel socio di una partecipazione superiore a quella che effettivamente gli sarebbe spettata.

L'azione di responsabilità è però esercitabile soltanto quando ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2343, la revisione sia possibile (scarto minore di un quinto, vedi infra). Si afferma in dottrina che non può essere sufficiente, per modificare la valutazione originariamente stabilita per il conferimento in natura, la unilaterale determinazione degli amministratori e dei sindaci; è avvertita la necessità da un lato che si instauri un contraddittorio con il socio conferente beni in natura, e dall'altro che la revisione avvenga da parte di un soggetto qualificato almeno quanto colui che ha pronunciato la valutazione da esaminare. In caso contrario il socio dovrebbe subire le decisioni degli organi sociali, soggetti astrattamente e normalmente privi di competenza tecnica, senza potere partecipare alla revisione della stima e senza poterla in qualche modo contestare. Per rispondere a queste esigenze si è sostenuto che gli amministratori, se ravvisano fondati motivi per giudicare non esatta la valutazione accertata nella relazione di stima, devono convenire il socio conferente in un ordinario giudizio di cognizione.

3.4. I rimedi dell'ultimo comma dell'art. 2343 c.c..

L'ultimo comma dell'articolo 2343 c.c. stabilisce che se il valore dei beni o dei crediti conferiti è inferiore *di oltre un quinto* a quello per cui è avvenuto il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale, annullando le azioni che risultano scoperte; tuttavia il socio conferente può versare la differenza in denaro o recedere dalla società.

Si presentano pertanto tre possibilità. Il socio può innanzitutto decidere di versare in denaro la differenza tra il valore del bene conferito accertato in sede di perizia e quello accertato in sede di revisione della stima.

In seconda istanza è data la possibilità al socio di recedere dal contratto di società. Il recedente non ha diritto a riottenere il bene in natura conferito, ma alla liquidazione in denaro della quota per un valore non identificabile con il mero valore nominale della quota e delle azioni di cui egli è titolare, ma determinato sulla base di una situazione patrimoniale della

società formata secondo i criteri di redazione del bilancio.

Se il conferente non opta per nessuna delle possibilità sopra prospettate, la società dovrà procedere alla riduzione del capitale sociale per un importo pari allo scarto di valore registrato in sede di revisione. In questo caso, a differenza di quanto accadeva nella precedente ipotesi, la società procede solo a registrare un dato di fatto, il minor valore di un bene già in sua disponibilità, senza dover versare nulla a nessuno.

La norma stabilisce che trovano applicazione i rimedi sopra esaminati solo nel caso in cui si verificano differenze di valore superiori a un quinto del valore risultante dalla perizia. Differenze di valore inferiori al quinto sembrerebbero pertanto civilisticamente non rilevanti. Dubbi sorgono, però, in proposito, quando l'esistenza di una differenza, indipendentemente dalla sua entità, comporta la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale. E' stato sostenuto in merito che "poichè l'assemblea, per effetto degli istituti di cui all'ultimo comma dell'art. 2343, deve obbligatoriamente ridurre il capitale, se questo scende al di sotto del limite legale si deve comunque deliberare, per evitare lo scioglimento della società, uno o l'altro dei rimedi dettati dall'art. 2447 c.c.; ciò indipendentemente dalle dimensioni, rispetto al capitale nominale, del vuoto patrimoniale conseguente alla minusvalenza del conferimento in natura"²⁶.

4. Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori.

L'articolo 2343 bis regola la particolare fattispecie rappresentata dall'acquisto da parte della società di beni o crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci e degli amministratori per un ammontare pari o superiore al decimo del capitale sociale, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese. Tali acquisti potrebbero sottendere la volontà di eludere la norma sui conferimenti: in assenza di una specifica previsione normativa sarebbe infatti possibile conferire in sede di costituzione della società una somma di denaro, evitando così di presentare la relazione giurata dell'esperto del Tribunale, per poi fare acquistare alla società, in un secondo momento, beni di proprietà dei soci stessi. Si verificherebbe in tale modo

(26) A. PISANI MASSAMORMILE, op. cit., pag. 208.

una implicita "restituzione" del denaro conferito, e una sostituzione nel patrimonio della società neocostituita di "beni e crediti" al "denaro" inizialmente esistente.

L'articolo 2343 bis prevede che nel caso in esame l'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria, la quale sarà chiamata a decidere sulla base delle risultanze della relazione giurata di un esperto designato dal presidente del Tribunale. Quest'ultimo documento dovrà contenere gli stessi elementi che caratterizzano la perizia ex art. 2343 c.c. - ossia la descrizione dei beni e dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato - e deve essere depositata nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea cosicchè i soci possano prenderne visione. Entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto, deve essere depositato a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese; del deposito deve essere fatta menzione nel B.U.S.A.R.L..

E' prevista una eccezione all'applicazione dell'articolo in esame per quegli acquisti che sono effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della società e per quelli che avvengono in Borsa o sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa.

C - PROBLEMATICHE ECONOMICO-AZIENDALI E DI RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO.

5- Riflessioni "tecniche" sull'articolo 2343 c.c..

Si è visto nei precedenti paragrafi che il disposto dell'art. 2343 c.c. non vincola esplicitamente ad alcun criterio di valutazione specifico, ma richiede soltanto di indicare i criteri di valutazione adottati, lasciando, in ultima analisi, la scelta all'esperto.

E' stato sottolineato in dottrina²⁷ che, per determinare i criteri di valutazione del capitale economico utilizzabili nel caso specifico del conferimento d'azienda, occorre anzitutto individuare quale sia il fine, o quali siano i fini, da assegnare alle determinazioni dell'esperto. Si è già avuto modo di osservare che l'art. 2343 c.c. è volto a quantificare l'entità del capitale iniziale o dell'aumento di capitale della società che riceve il conferimento in natura: esso mira in tale modo a cautelare gli interessi dei creditori sociali e dei futuri acquirenti delle azioni che vedrebbero compromesso il sistema di garanzie se fossero consentite esagerate valutazioni dei conferimenti in natura. Ne consegue che, poichè le valutazioni in sede di conferimento d'azienda devono poter consentire la valutazione del capitale iniziale dell'impresa, si deve assumere "come scopo fondamentale della valutazione la rilevazione dei valori che costituiscano corretta base per le successive determinazioni dei redditi d'esercizio e definiscano insieme la rispettiva partecipazione dei soci ai risultati dell'impresa se questa è collettiva"²⁸.

La garanzia per gli interessi tutelati non consiste puramente nel patrimonio della azienda conferita, ma anche, come sostiene la miglior dottrina, "nella sua capacità di reddito derivante dall'attitudine della stessa a svolgere una produzione profittevole"²⁹. Se pertanto si iscrivessero nella situazione iniziale - costituita dalla situazione patrimoniale di conferimento ex art. 2343 c.c. - valori che non possano costituire una corretta base per le successive determinazioni dei risultati di esercizio, non si avrebbe cautela per gli interessi tutelati. Ne consegue che i principi generali sulla valutazione delle aziende sono applicabili in quanto non contrastanti con il fine di determinare una base corretta per le successive determinazioni dei risultati di esercizio³⁰.

La dottrina aziendalistica suggerisce il ricorso a metodi di valutazione misti patrimoniali-redдитuali. La valutazione di tipo analitico-patrimoniale rappresenta il punto di partenza *necessario*, in quanto, occorrendo

(27) R. POLI, "I conferimenti di aziende. Aspetti fiscali per il conferente e principi tecnico-valutativi per la stima ex art. 2343 c.c.", in *Rivista dei dottori commercialisti*, pag. 425, 1980.

(28) ONIDA, "Finanziamenti iniziali di impresa", Milano, 1931.

(29) G. ZAPPA, "Le produzioni nell'economia delle imprese", Milano, 1957.

(30) R. POLI, op. cit., pag. 426.

innanzitutto la redazione di una situazione patrimoniale, è elemento indispensabile per l'atto di conferimento, ma *non sufficiente*: la valutazione del capitale economico effettuata con il criterio patrimoniale deve quindi trovare integrazione e riscontro in una valutazione di tipo reddituale.

In altri termini, una volta valutata l'azienda oggetto di conferimento con il metodo patrimoniale e con il metodo reddituale, l'esperto porrà a confronto i due valori ottenuti al fine di identificare le eventuali rettifiche da apportare alla semplice valutazione patrimoniale.

Ciò significa che in presenza di un valore economico del capitale determinato sulla base del metodo reddituale *inferiore* a quello determinato con il procedimento analitico, sarà necessario procedere ad una approfondita analisi relativamente alla natura e al carattere della differenza individuata. L'emergere di una differenza negativa, ossia di un badwill, è sicuramente indicativo dell'esistenza di una redditività insufficiente a consentire una remunerazione congrua o normale del capitale; l'esperto dovrà però tenere conto, nelle diverse fattispecie concrete, dell'entità del badwill stesso. Se si tratta di una differenza negativa non rilevante sarà possibile non apportare rettifiche ai valori determinati in prima approssimazione con il criterio analitico patrimoniale. Se, al contrario, la differenza negativa è elevata o è addirittura la diretta conseguenza della capitalizzazione di risultati di esercizio negativi in funzione dell'applicazione del metodo reddituale, il perito non potrà esimersi dallo svolgere attente considerazioni sulla stima da effettuare. Il punto di riferimento nel suo giudizio dovrebbe essere costituito dal costo storico nel bilancio della società conferente dei beni strumentali oggetto di conferimento. "Se il perito fosse pervenuto ad un valore degli immobilizzi calcolato a costo di ricostruzione superiore al valore netto di libro nel bilancio della conferente, determinando, quindi, una plusvalenza, prima di recepire per intero tale plusvalenza nella sua valutazione dovrà procedere cautamente. Fintanto che egli recepisce nelle sue valutazioni il costo storico sic et simpliciter, pur in presenza di perdite passate e di previste perdite future egli si sarebbe mantenuto nei limiti di un parametro oggettivo già accertato in precedenti bilanci. Ma se, prevedendo che non esistano prospettive di recupero a breve termine dei valori pluriennali tramite ammortamenti futuri o realizzo dei cespiti, accettasse il valore di ricostruzione senza una ulteriore indagine sulla situazione economica egli effettuerebbe una valutazione non prudentiale. I valori attribuiti, infatti, potrebbero non costituire una corretta base per la determinazione dei futuri

risultati di esercizio della società che riceve il conferimento e si porrebbero quindi in contrasto con uno dei fini principali assegnato alla valutazione dell'azienda in sede di conferimento"³¹.

Se, al contrario, la differenza tra il valore del capitale economico individuato con il procedimento di valutazione analitico-patrimoniale e quello individuato con il procedimento di valutazione sintetico-reddituale è positiva, essa potrà essere considerata come valore di avviamento. Anche in questo secondo caso, però, sarà necessaria una analisi preliminare da parte del perito. Se nella valutazione analitica sono stati già attribuiti valori alle immobilizzazioni immateriali in senso stretto (escluso l'avviamento)³² tale differenza positiva rappresenterà effettivamente un valore derivante da extraredditi e sarà iscrivibile in via autonoma nella situazione di conferimento. In caso contrario, sarà necessario procedere, preliminarmente, alla valutazione dei beni immateriali e solo in un secondo momento sarà possibile imputare la parte residua della differenza ad avviamento.

6 - Problematiche specifiche in caso di conferimento d'azienda in società preesistente.

Se il conferimento viene effettuato in una società preesistente, si presentano problematiche particolari legate al fatto che la società conferitaria a fronte del conferimento ricevuto (ossia a fronte dell'accoglimento in bilancio dell'azienda) effettua un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione per i vecchi soci.

Il diritto di opzione è "il diritto che gli azionisti hanno all'offerta, da parte della società, delle nuove azioni emesse in occasione di tutti gli aumenti (futuri ed eventuali) del capitale sociale". Il legislatore ha posto questo istituto a tutela della posizione amministrativa e patrimoniale del socio in quanto, da un lato, il diritto d'opzione permette di mantenere invariata la sua posizione per quanto concerne la formazione della volontà

(31) R. POLI, op. cit., pag. 434.

(32) L'attribuzione di un valore distinto dovrebbe essere effettuata, secondo la dottrina citata, anche alle poste dell'attivo ideale, riferendosi con questa espressione alla valorizzazione del know how, delle formule e dei processi. R. POLI, op. cit., pag. 430.

sociale nelle assemblee, e dall'altro, esso esclude che le riserve, palesi o latenti, formatesi in passato vadano a esclusivo vantaggio dei nuovi sottoscrittori. In caso di conferimento in natura, e quindi, in particolare, nel caso di conferimento d'azienda, il legislatore ha previsto una deroga al principio generale escludendo il diritto di opzione per i vecchi soci. Tale previsione si giustifica in funzione di due considerazioni. Il legislatore ha inteso tutelare in primis l'interesse della società ad ottenere quel particolare conferimento in natura ritenuto utile per l'esercizio dell'impresa. In secondo luogo il legislatore limita il sacrificio dei soci al piano amministrativo: la percentuale di partecipazione al capitale della società, e di conseguenza le percentuali di diritto di voto in assemblea, si riducono proporzionalmente in funzione del numero di azioni attribuite al nuovo socio. Sul piano patrimoniale, invece, i vecchi soci sono tutelati dall'esistenza dell'istituto del sovrapprezzo azioni, che altro non rappresenta se non un mezzo tecnico di conguaglio della consistenza del patrimonio sociale per evitare la diminuzione del valore delle vecchie azioni.

Il meccanismo del sovrapprezzo è sancito dall'art. 2441 c.c., che, al sesto comma, prevede che il prezzo di emissione delle azioni sia determinato "in base al valore del patrimonio netto - della conferitaria - tenendo conto, per le azioni quotate in Borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre". Nel caso di conferimento d'azienda in società preesistente è allora necessario effettuare due distinte valutazioni procedendo da un lato alla valutazione dell'azienda conferita e dall'altro alla valutazione della conferitaria. Il risultato della prima stima individua il valore ricevuto complessivamente dalla conferitaria; dal confronto di questo con il valore della conferitaria stessa è possibile stabilire la quota di partecipazione al capitale sociale della conferitaria, che potrà essere concessa ai soci entranti, senza diminuire il valore delle quote di partecipazione dei soci esistenti. Si consideri il seguente esempio. La società A conferisce il ramo d'azienda C alla società B e i valori di riferimento sono i seguenti:

- valore di perizia dell'azienda conferita C pari a 1.000 Lire;
 - valore di perizia della società conferitaria B pari a 4.000 Lire;
 - capitale sociale della stessa conferitaria pari a 400 Lire;
 - valore unitario delle azioni della conferitaria pari a 1 Lire;
- dal confronto tra il valore economico dell'azienda conferita C e quello della conferitaria B risulta che alla conferente A deve essere attribuita una

partecipazione al capitale sociale post conferimento della società B pari al 20%:

$$\% \text{ di capitale posseduta dai vecchi soci} = (4.000/5.000) = 80\%$$

$$\% \text{ di capitale posseduta dai nuovi soci} = (1.000/5.000) = 20\%$$

La conferitaria effettuerà pertanto un aumento di capitale per 100 Lire, emettendo 100 azioni. Poichè l'azienda C conferita è stata valutata 1.000 Lire, ciò significa che le restanti 900 Lire rappresentano un sovrapprezzo azioni. Parallelamente la società conferente A iscriverà in bilancio al "costo" - e quindi per 1.000 Lire - la partecipazione in B.

"L'operazione di conferimento viene così a ricordare l'operazione di fusione per incorporazione, nel caso di non totale possesso, da parte dell'incorporante, del capitale dell'incorporata. In entrambe le fattispecie, infatti, si verifica un confronto tra valori afferenti entità diverse, e l'aumento di capitale correlato a tale confronto è riservato ai soggetti titolari del patrimonio o incorporato."³³. E' possibile, allora, affermare che le conclusioni, cui è giunta la dottrina aziendalistica in tema di valutazioni in caso di fusione, mantengono la loro validità anche nel caso di aumento di capitale a fronte del conferimento di una azienda. Anche in questo caso assume fondamentale rilevanza non tanto il livello assoluto delle stime effettuate, quanto la raffrontabilità dei dati ottenuti: "date due società A e B è indifferente che esse siano valutate rispettivamente 100 e 200, oppure 125 e 250, poichè in ogni caso il rapporto di valore tra le loro azioni è il medesimo"³⁴.

Come nella fusione anche nel conferimento particolare rilievo, ai fini della determinazione dell'entità dell'aumento di capitale e del sovrapprezzo azioni, riveste il potere contrattuale delle parti. Fino ad ora si è infatti ipotizzato che l'operazione avvenga sulla base di un concambio teorico, basato sulle sole stime di capitale economico della conferitaria e del ramo conferito; in realtà i risultati ottenuti sulla base di stime oggettive non sono altro che il punto di riferimento per la trattativa tra conferente e conferitaria. E' possibile ad esempio che vi sia un forte interesse dei soci della conferitaria ad ottenere l'entrata dell'azienda o del ramo d'azienda nella

(33) L. POZZA, "L'operazione di aumento di capitale a fronte di conferimento di un ramo di azienda: riflessione sul prezzo delle azioni di nuova emissione.", in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, pag. 833, 1992.

(34) L. GUATRI, "La valutazione delle aziende. Teoria e pratica a confronto", pag. 264.

struttura della loro società: in questo caso essi potrebbero essere disposti ad alcuni sacrifici sul piano dei diritti amministrativi e patrimoniali. E' possibile però prospettare anche la situazione opposta, in cui la volontà specifica di portare a termine l'operazione risieda nei conferenti, e che siano quindi questi ultimi ad essere disposti ad accettare penalizzazioni pur di riuscire nel loro obiettivo. La negoziazione trova soluzione nella determinazione del prezzo di emissione, e, precisamente, nella sua suddivisione tra la quota parte imputabile a capitale sociale e quella da destinare a fondo sovrapprezzo azioni.

7- Rappresentazione in bilancio.

Dopo avere esaminato i problemi di carattere valutativo che si presentano in caso di conferimento d'azienda in società di capitali, ci si propone in questo paragrafo di esaminare le problematiche di rappresentazione contabile con riferimento dapprima alla società conferente, e successivamente alla società destinataria del conferimento.

A- Società conferente:

Per la redazione delle scritture contabili della conferente ci si deve riferire all'atto di conferimento; in esso viene indicato il corrispettivo - in termini di azioni della conferitaria assegnate - spettante alla conferente, e vengono specificati i beni oggetto di conferimento. La conferente deve registrare nei propri documenti contabili l'"uscita" degli elementi attivi e passivi che sono stati conferiti e l'"entrata", tra le attività, della partecipazione nel capitale della società conferitaria, partecipazione che, come già sottolineato, rappresenta il corrispettivo del trasferimento dell'azienda. La dismissione dei beni conferiti viene registrata al *valore storico* al quale essi erano in carico alla società; la partecipazione viene invece iscritta assumendo come riferimento il *prezzo* delle azioni emesse a fronte del conferimento. Nel caso in cui il conferimento sia avvenuto in una società preesistente la partecipazione sarà valorizzata per un ammontare pari alla somma dell'aumento di capitale sociale della conferente e del sovrapprezzo azioni da questa accantonato a fronte del conferimento³⁵. Dal momento che la

(35) Di solito il prezzo corrisponde con il valore attribuito all'azienda conferita dal perito

dismissione dei beni avviene a valori storici, mentre la partecipazione in entrata è iscritta a valori correnti, si rileva generalmente una differenza fra il netto di conferimento e il valore della partecipazione. Se tale divario è positivo, essa rappresenta una plusvalenza tassabile, secondo il dettato dell'art. 54 T.U.I.R., in unica soluzione oppure, se l'azienda conferita è posseduta da più di tre anni, in cinque esercizi per quote costanti. La specifica trattazione degli aspetti fiscali del conferimento sarà oggetto dei paragrafi successivi; in questa sede conviene però soffermarsi ad esaminare il problema di rappresentazione contabile che si presenta nel caso in cui si opti per la tassazione differita in cinque esercizi della plusvalenza. In tale caso la plusvalenza viene imputata per l'intero a Conto Economico, in quanto di competenza dell'esercizio; le relative imposte, al contrario, sono calcolate soltanto su un quinto del suo ammontare in funzione della norma fiscale agevolativa. In coerenza con il principio di competenza, l'intero ammontare delle imposte correlate con la plusvalenza deve concorrere a formare il risultato dell'esercizio; in caso contrario si verificherebbe un aumento dell'utile civilistico che potrebbe portare ad una distribuzione di dividendi relativi a utili non realmente conseguiti. Per ottenere questo risultato i quattro quinti delle imposte sulla plusvalenza da conferimento, di competenza dell'esercizio, ma il cui pagamento è differito ai successivi esercizi, devono essere imputati a Conto Economico come voce di costo dell'esercizio mediante accantonamento al fondo imposte differite:

Accantonamento al fondo imposte differite	a	Fondo imposte differite	XXX	XXX
--	---	-------------------------	-----	-----

Negli esercizi successivi, fino al quarto, ogni anno nella dichiarazione dei redditi dovrà essere ripreso a tassazione un quinto della plusvalenza da

nominato dal presidente del Tribunale nella sua relazione. Dal punto di visto civilistico è possibile, come già sottolineato nei precedenti paragrafi, che il conferimento avvenga per un valore inferiore, ma questo comporterebbe il rischio di incorrere in un accertamento fiscale. Così operando, infatti, diminuirebbe il valore complessivo riconosciuto all'azienda conferita, ciò significa che da un lato diminuirebbero l'aumento di capitale sociale della conferitaria e il corrispondente fondo sovrapprezzo azioni e dall'altro la partecipazione ottenuta dalla conferente sarebbe valorizzata per un ammontare inferiore. Il risultato finale sarebbe una diminuzione della plusvalenza imponibile.

Il Conferimento d'Azienda

conferimento. Le imposte così determinate non sono di competenza di quell'esercizio, ma hanno già concorso a formare l'utile civilistico nell'esercizio in cui è avvenuto il conferimento. Per annullare l'effetto della loro imputazione a Conto Economico sarà stornato per un ammontare corrispondente il fondo imposte differite in precedenza accantonato:

Fondo imposte differite	a	Utilizzo fondo imposte differite	XXX	XXX
-------------------------	---	----------------------------------	-----	-----

B) Società conferitaria

La società conferitaria si limiterà a registrare l'aumento di capitale, o, in caso di società neocostituita, la costituzione del capitale stesso utilizzando la seguente scrittura:

Società X c/apporto	a	Capitale sociale	XXX	XXX
---------------------	---	------------------	-----	-----

Se il conferimento avviene in una società preesistente ed è stato stabilito di considerare sovrapprezzo una parte del valore dell'azienda conferita sarà necessario procedere alla rilevazione di quest'ultimo e quindi la scrittura relativa all'aumento di capitale sarà:

Società X c/apporto	a	Diversi	XXX	
	a	Capitale sociale		XXX
	a	Sovrapprezzo azioni		XXX

Sarà poi necessario procedere alla rilevazione delle attività e delle passività oggetto di conferimento. Per la determinazione dei valori di carico si terrà conto delle valutazioni espresse dal perito.

CASO KAPPA: conferimento in società di nuova costituzione.

IPOTESI

1) La GAMMA spa presenta la seguente situazione patrimoniale:

GAMMA SPA			
Partecipazioni diverse	7.000	Debiti	3.000
Immobili	10.000	F.do TFR	1.000
Impianti	2.000	Riserva legale	3.600
Crediti	3.500	Riserva straordinaria	2.900
Magazzino	6.000	Capitale sociale	18.000
	=====		=====
Totale	28.500	Totale	28.500

2) All'inizio del 1994 la GAMMA SPA e la DELTA SPA deliberano di costituire una nuova società la KAPPA SPA. Mentre la DELTA SPA parteciperà alla costituzione conferendo una somma in denaro pari a 3.000, la GAMMA conferirà il ramo d'azienda G posseduto da più di tre anni. Di seguito l'identificazione del ramo d'azienda G conferito espresso in valori contabili e di perizia:

	Valore contabile	Valore di perizia
Immobili	4.000	8.000
Impianti	2.000	1.000
Crediti	1.500	1.300
Magazzino	1.000	1.200
Avviamento	=	500
Fornitori	(1.000)	(1.000)
	-----	-----
PN contabile	7.500	
Capitale economico		11.000

- 3) L'operazione di conferimento è l'unica effettuata dalla GAMMA spa nell'esercizio 1994, ed avviene a valori di perizia;
- 4) La plusvalenza originata dal conferimento viene imputata al reddito imponibile di GAMMA coerentemente col dettato dell'art. 54 TUIR quarto comma. La società GAMMA intende calcolare le imposte differite: l'aliquota fiscale complessiva è pari al 50% .

FASI DELL'OPERAZIONE

1) Determinazione della plusvalenza e calcolo delle imposte differite.

La società GAMMA spa conferisce il ramo d'azienda G alla società neocostituita KAPPA spa. Dalla perizia redatta dall'esperto nominato dal Presidente del Tribunale ex art. 2343 c.c. risulta che il ramo d'azienda G ha un valore economico pari a 11.000. Il valore dell'avviamento è emerso in quanto la valutazione è stata effettuata applicando un metodo misto patrimoniale e reddituale, che ha permesso di tenere conto sia dell'effettivo valore del patrimonio conferito sia della capacità di reddito prospettica di G. Si è visto nei paragrafi precedenti che i valori evidenziati dal perito rappresentano un limite superiore per l'effettuazione del conferimento: ciò significa che la società conferitaria potrà accogliere i conferimenti in natura nel suo bilancio, e conseguentemente potrà emettere azioni, per un valore minore/uguale a quello di perizia. Nel caso in esame, ipotizziamo che le società decidano di effettuare il conferimento esattamente per tale valore. Il ramo d'azienda G "esce" a valori contabili (7.500) dal bilancio società conferente GAMMA spa ed "entra" a valori di perizia (11.000) nel bilancio della conferitaria KAPPA spa. Quest'ultima, a fronte del conferimento, emette, e consegna alla conferente GAMMA, azioni per un importo pari al valore economico del ramo d'azienda G (11.000)³⁶. Le azioni di KAPPA spa, che GAMMA spa ottiene a seguito del conferimento, verranno quindi iscritte nel bilancio di questa, per un importo pari al valore di perizia del patrimonio netto del ramo d'azienda conferito (ossia per 11.000). La differenza tra il valore contabile del patrimonio netto del ramo conferito e il

(38) Il conferimento viene effettuato interamente a capitale e, non in parte a capitale e in parte a sovrapprezzo azioni, in quanto la conferitaria è di nuova costituzione.

valore cui è iscritta la partecipazione in KAPPA spa dopo l'operazione rappresenta una plusvalenza per la società conferente ed è soggetta ad imposizione in unica soluzione o in cinque anni secondo quanto stabilito dall'art. 54 c. 4 TUIR. Nel caso in esame la società GAMMA usufruisce della diluizione della tassazione concessa dal Testo Unico e procede al calcolo dell'imposte differite:

A - Valore contabile del patrimonio netto del ramo conferito	7.500
B - Valore di perizia del patrimonio netto del ramo conferito	11.000
C - Plusvalenza (A - B)	3.500
D - Imposte (50% * C)	1.750
E - Accantonamento a fondo imposte differite ((4/5) * D)	1.400

2) Scritture contabili:

A questo punto siamo in possesso di tutti gli elementi necessari per procedere alla redazione delle scritture contabili che devono essere redatte dalla conferente GAMMA spa e dalla conferitaria KAPPA spa

Il Conferimento d'Azienda

GAMMA spa:

Diversi	a Diversi		
Conferimento del ramo d'azienda alla società KAPPA spa			
Fornitori		1.000	
Soc. KAPPA c/conferimento		7.500	
	a Immobili		4.000
	a Impianti		2.000
	a Crediti		1.500
	a Magazzino		1.000
		11.000	
Partecipazione in KAPPA	a Diversi		
Ricevute azioni società KAPPA in relazione nostro conferimento			7.500
	a Soc. KAPPA		3.500
c/conf.to		350	350
	a Plusvalenza		
Imposte	a Debiti tributari		
Rilevati debiti tributari dell'esercizio		1.400	1.400
Imposte differite	a F.do imposte differite		
Accantonate imposte differite			

300
 300
 GA
 G
 300
 300
 DE
 Div
 Per
 300
 Imr
 Imf
 Cre
 Ma
 Av
 c/a
 Ca
 c/a
 Per

KAPPA spa:

Soc. GAMMA c/apporto a Capitale sociale	11.000	11.000
Sottoscrizione di n. azioni da parte della società GAMMA a fronte del conferimento del ramo d'azienda G.	.	.
Soc. DELTA c/ apporto a Capitale sociale	3.000	3.000
Sottoscrizione di n. azioni da parte della società DELTA a fronte del conferimento di denaro.	.	.
Diversi a Diversi		
Per accensione dei valori patrimoniali apportati dalla società GAMMA spa come da perizia ex art. 2343 c.c..	.	.
Immobili	8.000	
Impianti	1.000	
Crediti	1.300	
Magazzino	1.200	
Avviamento	500	
	a Fornitori	1.000
	a Soc. GAMMA	11.000
c/apporto		
	3.000	3.000
Cassa a Soc. DELTA		
c/apporto		
Per conferimento in denaro da parte di DELTA spa		

Il Conferimento d'Azienda

Lo Stato Patrimoniale di GAMMA post conferimento presenterà pertanto la seguente composizione:

Stato patrimoniale di GAMMA spa post conferimento			
Partecipazioni diverse	7.000	Debiti	2.000
Partecipazione in KAPPA spa	11.000	Fondo TFR	1.000
Immobili	6.000	Debiti tributari	350
Impianti	=	F.do imposte differite	1.400
Crediti	2.000	Capitale sociale	18.000
Magazzino	5.000	Riserva legale	3.600
		Riserva straordinaria	2.900
		Utile	1.750
	-----		-----
	-		
Totale	31.000	Totale	31.000

Il Conto Economico della società GAMMA spa si presenterà come segue:

Conto economico di GAMMA spa post conferimento			
Imposte	350	Plusvalenza	3.500
Accantonamento imposte differite	1.400		

Utile d'esercizio	1.750		

Totale	3.500	Totale	3.500

Lo Stato patrimoniale iniziale della società neocostituita KAPPA spa sarà il seguente:

Stato patrimoniale di KAPPA spa			
Immobili	8.000	Fornitori	1.000
Impianti	1.000	Capitale sociale	14.000
Crediti	1.300		
Magazzino	1.200		
Avviamento	500		
Cassa	3.000		
	-----		-----
Totale	15.000	Totale	15.000

CASO EPSILON: conferimento in società preesistente.

IPOTESI

1) La società ALFA spa delibera di conferire il ramo d'azienda EPSILON alla società BETA spa. Le situazioni patrimoniali delle società ALFA spa e BETA spa prima dell'operazione erano le seguenti:

ALFA SPA			
Impianti	9.000	Fornitori	7.000
Clienti	8.000	TFR	3.000
Rimanenze	3.000	Capitale sociale	10.000
	-----		-----
Totale	20.000		20.000

BETA SPA			
Impianti	4.000	Fornitori	3.500
Clients	2.000	TFR	1.500
Rimanenze	1.000	Capitale sociale	2.000
	-----		-----
Totale	7.000	Totale	7.000

2) Vengono predisposte le perizie di stima del ramo d'azienda conferito EPSILON e dell'azienda conferitaria BETA spa:

EPSILON		
	Valore contabile	Valore di perizia
Impianti	3.000	3.500
Clients	2.000	1.500
Rimanenze	500	1.000
Avviamento	=	500
Fornitori	(2.500)	(2.500)
TFR	(2.000)	(2.000)
	-----	-----
PN contabile	1.000	
Capitale economico		2.000

BETA SPA		
	Valore contabile	Valore di perizia
Impianti	4.000	9.000
Clients	2.000	1.800
Rimanenze	1.000	1.200
Avviamento	=	1.000
Fornitori	(3.500)	(3.500)
TFR	(1.500)	(1.500)
	-----	-----
PN contabile	2.000	
Capitale economico		8.000

- 3) L'operazione di conferimento è l'unica effettuata dalla BETA spa nell'esercizio 1994, ed avviene a valori di perizia;
- 4) La plusvalenza originata dal conferimento viene imputata al reddito imponibile di BETA coerentemente col dettato dell'art. 54 TUIR quarto comma in quanto il ramo d'azienda è posseduto da più di cinque esercizi. La società BETA intende calcolare le imposte differite: l'aliquota fiscale complessiva è pari al 50%.

FASI DELL'OPERAZIONE:

1) Determinazione dell'aumento di capitale di BETA spa e del valore del sovrapprezzo azioni:

Dal confronto del valore del ramo conferito con il valore della conferitaria, e quindi del complesso aziendale che avrà origine dal conferimento, è possibile stabilire la quota di partecipazione al capitale sociale della conferitaria, che potrà essere concessa ai soci entranti, senza diminuire il valore delle quote di partecipazione dei soci esistenti:

Valore del nuovo complesso aziendale = $(2.000 + 8.000) = 10.000$

Percentuale di partecipazione di ALFA al capitale di BETA dopo il conferimento = $(2.000/10.000) = 20 \%$

Percentuale di partecipazione dei vecchi soci di BETA al capitale di BETA dopo il conferimento = $(8.000/10.000) = 80 \%$

L'aumento di capitale sociale di BETA spa sarà allora individuato impostando una semplice proporzione:

$$2.000 : 80 = X : 20$$
$$X = 500$$

La conferitaria effettua un aumento di capitale sociale pari a 500 a fronte del conferimento della azienda EPSILON per un valore complessivo di 2.000.

Il Conferimento d'Azienda

Ciò significa che la differenza pari a 1.500 rappresenta il sovrapprezzo azioni:

$$\begin{aligned}\text{Sovrapprezzo azioni} &= (\text{valore dell'azienda conferita} - \text{aumento di} \\ &\text{capitale sociale della conferitaria}) = \\ &= (2.000 - 500) = 1.500\end{aligned}$$

2) Determinazione della plusvalenza e calcolo delle imposte differite.

Le azioni di BETA spa, che ALFA spa ottiene a seguito del conferimento, verranno iscritte nel bilancio di questa, per un importo pari al capitale economico del ramo d'azienda conferito (ossia per 2.000). La differenza tra il valore contabile del patrimonio netto del ramo conferito e il valore cui è iscritta la partecipazione in ALFA spa dopo l'operazione rappresenta una plusvalenza per la società conferente ed è soggetta ad imposizione in unica soluzione o in cinque anni secondo quanto stabilito dall'art. 54 c. 4 TUIR. Nel caso in esame la società ALFA spa usufruisce della diluizione della tassazione concessa dal Testo Unico e procede al calcolo delle imposte differite:

A - Valore contabile del patrimonio netto del ramo conferito	1.000
B - Valore di perizia del patrimonio netto del ramo conferito	2.000
C - Plusvalenza (A - B)	1.000
D - Imposte (50% * C)	500
E - Accantonamento a fondo imposte differite ((4/5) * D)	400

3) Scritture contabili:

A questo punto siamo in possesso di tutti gli elementi necessari per precedere alla redazione delle scritture contabili che devono essere redatte dalla conferente ALFA spa e dalla conferitaria BETA spa

ALFA spa:

Diversi	a Diversi		
Conferimento del ramo d'azienda EPSILON alla società BETA spa		2.500	
Fornitori		2.000	
TFR		1.000	
Soc. BETA c/conferimento			3.000
	a Impianti		2.000
	a Crediti		500
	a Magazzino		
		2.000	
Partecipazione in BETA	a Diversi		
Ricevute azioni società BETA in relazione nostro conferimento			1.000
			1.000
c/conf.to	a Soc. BETA	100	100
	a Plusvalenza		
Imposte	a Debiti tributari	400	400
Rilevati debiti tributari dell'esercizio			
Imposte differite	a F.do imposte differite		
Accantonate imposte differite			

BETA spa:

Soc. ALFA c/apporto	a Diversi	2.000	
	a Capitale sociale		500
	a Sovrapprezzo azioni		1.500
Sottoscrizione di n. azioni da parte della società ALFA a fronte del conferimento del ramo d'azienda G.		.	.
Diversi	a Diversi	.	.
Per accensione dei valori patrimoniali apportati dalla società ALFA spa come da perizia ex art. 2343 c.c..		.	.
Impianti		3.500	
Crediti		1.500	
Magazzino		1.000	
Avviamento		500	
	a Fornitori		2.500
	a Soc. ALFA c/apporto		2.000

Lo Stato Patrimoniale di BETA post conferimento presenterà pertanto la seguente composizione:

Partecipazione in BETA spa	11.000	Fornitori	4.500
Impianti	=	Fondo TFR	1.000
Crediti	2.000	Debiti tributari	100
Magazzino	5.000	F.do imposte differite	400
		Capitale sociale	10.000
		Utile	500
	-----		-----
Totale	16.500	Totale	16.500

Il Conto Economico della società ALFA spa si presenterà come segue:

Conto economico di ALFA spa post conferimento			
Imposte	100	Plusvalenza	1.000
Accantonamento imposte differite	400		

	-		
Utile d'esercizio	500		
	-----		-----
	-		
Totale	1.000	Totale	1.000

Lo Stato patrimoniale iniziale della società BETA spa sarà il seguente:

Stato patrimoniale di BETA spa			
Impianti	7.500	Fornitori	6.000
Crediti	3.500	TFR	3.500
Magazzino	2.000	Capitale sociale	2.500
Avviamento	500	Sovrapprezzo azioni	1.500
	-----		-----
	-		
Totale	13.500	Totale	13.500

D. Le problematiche fiscali

8. Le norme agevolative previgenti

Le operazioni di ristrutturazione aziendale, attesa la loro rilevanza nell'ambito delle politiche volte a stimolare l'efficienza del sistema industriale, hanno spesso goduto di regimi fiscali agevolati. Le operazioni di conferimento d'azienda, in particolare, sono state oggetto nella seconda metà

degli anni Settanta di provvedimenti normativi che ne hanno favorito l'effettuazione. La legge n. 576 del 2 dicembre 1975, all'art. 34, assimilò per un triennio il trattamento delle plusvalenze emergenti in sede di conferimento d'azienda alla disciplina delle fusioni, determinandone la non imponibilità in capo alla conferente sino a quanto dette plusvalenze non fossero realizzate, mediante la cessione della partecipazione, ovvero distribuite ai soci. La norma non prevedeva, peraltro, alcuna agevolazione ai fini INVIM ed ai fini dell'Imposta di Registro, il cui costo fiscale andava di conseguenza a contrapporsi ai benefici dati dalla detassazione delle plusvalenze. Inoltre, nella legislazione fiscale non era previsto alcun meccanismo volto ad evitare la duplicazione della imposizione in caso di distribuzione dei dividendi, per cui si venivano a creare, nella struttura di gruppo derivante dalle operazioni di conferimento, difficoltà nella attribuzione alle capogruppo dei dividendi erogati dalle controllate.

Tali problematiche trovarono soluzione nelle norme di cui alla legge 904 del 16 dicembre 1977, che, oltre a prorogare l'efficacia delle disposizioni della legge 576 sino al 31 dicembre 1980, introdusse, sempre con riferimento a tale termine, l'esenzione INVIM, e, in via permanente, l'applicazione dell'Imposta di Registro all'aliquota dell'1%; con la stessa norma fu data soluzione anche alle problematiche relative alla distribuzione dei dividendi, introducendo nell'ordinamento tributario il meccanismo del credito d'imposta.

La contestuale presenza tra la fine del 1977 e del 1980 delle tre citate, importanti agevolazioni, ebbe quale conseguenza l'effettuazione in tale periodo di un elevato numero di operazioni di conferimento d'azienda, molte delle quali probabilmente finalizzate non tanto alla razionalizzazione delle strutture societarie, ma alla rivalutazione dei cespiti aziendali; ciò allo scopo di godere di maggiori ammortamenti e quindi di abbattere il carico fiscale, particolarmente rilevante nel periodo in esame, in termini reali, poiché, in presenza di tassi di inflazione molto elevati, gli ammortamenti calcolati sui cespiti acquisiti negli esercizi precedenti non risultavano coerenti con ricavi espressi in moneta inflazionata.

Il fatto che molte operazioni di conferimento d'azienda siano state effettuate, nel periodo in esame, al mero fine di effettuare rivalutazioni dei cespiti aziendali è indirettamente dimostrato dal vivace dibattito, apertosi negli anni immediatamente successivi al 1980, sulla possibilità di procedere alla fusione tra conferente e conferitaria, ristabilendo quindi lo "status quo ante",

ma mantenendo i cespiti ai nuovi valori rivalutati. Si discuteva in particolare se l'annullamento della partecipazione a seguito della fusione costituisse o meno "realizzo" della plusvalenza, e comportasse quindi il venir meno del regime di sospensione della tassazione. Ora, è stato osservato che, proprio per il principio della continuità tipico dell'operazione di fusione, l'annullamento della partecipazione non dovrebbe costituire presupposto per la tassazione della plusvalenza, in quanto dovrebbe essere esclusa nell'operazione di fusione ogni ipotesi di "realizzo". E' anche vero, però, che se l'operazione di fusione fosse stata effettuata in un momento immediatamente successivo al conferimento agevolato, non sarebbe stato possibile negare il fine elusivo dell'operazione di conferimento agevolato/fusione nel suo complesso; fine elusivo che sembrerebbe potersi escludere in caso di fusione tra conferente e conferitaria effettuata ai giorni nostri, dopo molti anni dalla effettuazione dei conferimenti agevolati stessi (non è cioè credibile che un conferimento agevolato effettuato a fine anni Settanta fosse già "ad origine" preordinato ad una successiva fusione in epoca attuale).

9. La normativa attuale in tema d'Imposte Dirette

A partire dal 1° gennaio 1981 le agevolazioni in tema di Imposte Dirette previste a favore dell'operazione di conferimento sono quindi decadute, e, fino alla data di entrata in vigore del nuovo T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), la tassazione di tali operazioni è stata eseguita secondo quanto disposto dall'art. 54 del D.P.R. 597/73.

Pertanto, le eventuali plusvalenze emergenti delle operazioni di conferimento non concorrevano a formare il reddito nella misura in cui fossero accantonate in un apposito fondo del passivo e reinvestite in beni ammortizzabili entro il secondo periodo di imposta successivo a quello del realizzo; per la parte non investita nel biennio il fondo veniva sottoposto a normale imposizione.

Con l'avvento del Testo Unico, nella sua originaria formulazione, dal 1° gennaio 1988 le plusvalenze emergenti in sede di conferimento, potevano essere dall'imprenditore diluite, ai sensi dell'art. 54, per un periodo massimo di 10 anni in quote costanti. Tale formulazione parve in seguito al Legislatore troppo favorevole per il contribuente, poiché, a fronte di un tempo medio stimato di ammortamento di circa 5 anni per la copertura dei

maggiori valori evidenziati in sede di conferimento, si contrapponeva la possibilità da parte della conferente di diluire l'onere tributario, gravante sullo stesso ammontare per il quale la conferitaria aveva diritto alla deduzione degli ammortamenti, in un periodo di tempo praticamente doppio. A riprova di ciò, basti pensare che allora risultava ancora possibile effettuare ammortamenti anticipati per i beni provenienti dalla conferente nei primi tre esercizi successivi al conferimento stesso; si poteva inoltre procedere all'ammortamento dei beni immateriali (brevetti e marchi) e dell'avviamento in un numero di esercizi decisamente contenuto.

Il Legislatore fece proprie le considerazioni di cui sopra, e a partire dal 1° gennaio 1989 il periodo di "rateazione" della tassazione fu portato da 10 a 5 esercizi; successivamente, la legge 413 del 27 giugno 1994 ha ulteriormente modificato la norma in questione, introducendo l'ulteriore condizione, per la "rateazione" della tassazione, che il bene ceduto (nel nostro caso conferito) fosse posseduto da almeno tre anni; nel caso del conferimento d'azienda, occorre quindi che l'azienda conferita sia stata gestita dalla conferente per almeno un triennio.

Quanto sopra esposto in tema di imposte dirette ha valenza nel caso in cui il soggetto conferente sia una società, ovvero un imprenditore individuale che, conferita un'azienda o un ramo d'azienda, continui ad esercitare l'attività imprenditoriale; in questi due casi trova infatti applicazione l'art. 54 del TUIR, ricompreso, è bene ricordarlo, tra le norme che disciplinano il reddito d'impresa. Nel caso invece in cui il soggetto conferente sia un imprenditore individuale che, effettuato il conferimento, si spogli di tale veste, la plusvalenza non potrà godere del regime agevolato di cui all'art. 54 del TUIR. Sarà peraltro possibile, ove l'impresa conferita sia stata esercitata per più di un quinquennio, l'opzione per la tassazione separata, ai sensi dell'art. 16 del TUIR. La norma in esame è finalizzata ad evitare una "sovratassazione" del reddito dell'imprenditore, dovuta alla progressività delle aliquote Irpef, nell'anno del conferimento, e quindi del realizzo della plusvalenza.

Per quanto riguarda, invece, la posizione ai fini delle Imposte Dirette della conferitaria, a partire dall'esercizio 1990 la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati sui beni ricevuti a fronte del conferimento è stata limitata al solo periodo di imposta di entrata in funzione dei beni medesimi.

10. La normativa attuale in tema di Imposte Indirette

In tema di Imposte Indirette, occorre ricordare che dal 1° gennaio 1981 non è più in vigore l'agevolazione prevista dalla Legge 904 del 1977 relativa all'INVIM gravante sul trasferimento degli immobili, ma tali operazioni sono pienamente assoggettate a detto tributo (con il 31 dicembre 1992 l'INVIM è stata soppressa, ed è entrata in vigore l'ICI; fino al 2003 l'INVIM risulta comunque dovuta per gli incrementi di valore degli immobili maturati fino al 31 dicembre 1992).

Per i conferimenti di azienda (e non per i conferimenti di beni in natura) permane invece tuttora l'aliquota agevolata dell'1% dell'Imposta di Registro, calcolata sul valore del patrimonio netto conferito.

11. Il potere di rettifica dell'Amministrazione Finanziaria sulle operazioni di conferimento

La presenza della valutazione ex art. 2343, effettuata da un perito indipendente, rende i valori del patrimonio netto (ai fini dell'Imposta di Registro) e della plusvalenza (ai fini delle Imposte Dirette) molto più "oggettivi" che nel caso di cessione d'azienda. Ed infatti, ai fini dell'Imposta di Registro, mentre la cessione d'azienda è soggetta ad accertamento, il valore del netto conferito, assoggettato a perizia ex art. 2343, non può essere rettificato. Diversamente, i valori di perizia non sono vincolanti, in tema di imposte dirette, ai fini del possibile accertamento di maggiori plusvalenze, in quanto vi è per l'Ufficio la possibilità di procedere alla rettifica sulla base del "valore normale" dei beni conferiti, così come definito dall'art. 9 del TUIR.

In merito, la recente legge 503/94 ha introdotto una innovazione con la sostituzione dell'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 2.

Posto che non è mutato il disposto del comma 5 del medesimo articolo 9, in forza del quale ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per i conferimenti in società, ne deriva che il conferimento in società medesime è una vera e propria vendita; occorre quindi individuare la misura del corrispettivo da considerare ai fini della determinazione della materia imponibile.

Il comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 9 del TUIR, nel testo precedente alle modifiche, individuava due tipi di corrispettivo:

1. valore normale delle azioni o titoli similari ricevuti, se quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto;
2. valore normale dei beni conferiti in ogni altro caso.

La modifica ora introdotta nel TUIR dalla legge 503/94 dispone soltanto per il primo caso, con la seguente formulazione: valore normale delle azioni e dei titoli ricevuti se negoziati in mercati italiani o esteri.

Suscita notevoli dubbi il silenzio sul caso, sicuramente prevalente, del conferimento in società non quotate. Si potrebbe infatti ritenere che nulla sia mutato, stante l'assenza di una specifica disposizione. Il comma 5 continua a riferirsi al conferimento come ad un realizzo, ed in assenza di corrispettivo in senso proprio potrebbe rimaner valido il criterio generale del valore normale.

Sarebbe però forse più corretto ritenere che l'eliminazione dello specifico richiamo al valore normale porti all'interpretazione secondo la quale il conferimento in società non quotate si intende eseguito al corrispettivo indicato nell'atto d'apporto, cioè nell'aumento di capitale eseguito dalla conferitaria, ovviamente integrato delle somme eventualmente attribuite a sovrapprezzo. Le plusvalenze tassabili sarebbero quindi solo quelle esplicitate nell'atto di conferimento, ferma restando l'intassabilità delle plusvalenze rimaste allo stato latente.

Risulta tuttavia difficile ipotizzare che i valori originati da una perizia ex art. 2343 correttamente effettuata non rispecchino il "valore normale" del complesso aziendale oggetto di conferimento; ed infatti l'eventualità di un disconoscimento di tali valori da parte dell'Ufficio, ancorché possibile, è da considerarsi decisamente improbabile. Molto più problematico, invece, appare il preciso riferimento ai valori negoziati sui mercati ufficiali, contenuto nel citato art. 9, secondo comma per la determinazione del valore normale delle partecipazioni in società quotate ricevute a fronte del conferimento. E' fin superfluo ricordare, infatti, che la dottrina e la prassi hanno sempre disconosciuto, in particolar modo nel contesto italiano, l'efficacia segnalatica di tali valori - troppo condizionati da fattori esogeni e/o speculativi - ai fini delle valutazioni d'azienda. Si può fin d'ora ipotizzare che, in tali circostanze, potranno sorgere discrasie tra valutazioni ai fini fiscali e valutazioni peritali, e, soprattutto nel caso di maggiori valori fiscali rispetto ai valori peritali, si presenteranno interrogativi e problematiche attuative di non poco conto.